

ISTITUTO STATALE MARIO RUTELLI



ISTITUTO SUPERIORE STATALE "MARIO RUTELLI" - Piazzale Giangiacomo Ciaccio Montalto, n. 3 - 90131
PALERMO
☎0916684134 - FAX 0916683176 - C.F. 97044790828 - Cod.mec. pais026006 / e-mail pais026006@istruzione.it /
www.istitutosuperiorerutelliipa.it

Istituto Statale Superiore Mario Rutelli

***REGOLAMENTO
DISCIPLINA***

Sommario

PREMESSA.....	2
CRITERI GENERALI.....	2
Art. 1 - Diritti degli studenti	3
Art. 2 - Doveri degli studenti	3
Art. 3 - Provvedimenti disciplinari	3
Art. 4 - Infrazioni disciplinari non gravi.....	4
Art. 5 - Infrazioni disciplinari non gravi, con refusione del danno.....	4
Art. 6 - Infrazioni disciplinari gravi.....	5
Art. 7 - Infrazioni disciplinari molto gravi.....	5
Art. 8 – Atti di bullismo e di cyberbullismo.....	6
Art.9 - Chiarimenti procedurali	8
Art. 10 – Pubblicità e norme finali	10

PREMESSA

“La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. (...) La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale”. (Art. 1 del D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249 - e succ. D.P.R.n.235 del 21/11/2007- conosciuto come “Statuto delle studentesse e degli studenti”).

CRITERI GENERALI

Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano **mancanze disciplinari** lesive del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le relative **sanzioni**, gli **organi competenti** ad irrogarle e il relativo **procedimento**, con riferimento alle seguenti fonti normative:

- **D.P.R. 24/06/1998 n. 249**, “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e delle modifiche ed integrazioni previste dal DPR n. 235 del 21/11/2007;
- **Nota n. 3602 del 31/7/2008 del Miur e se ne accoglie le affermazioni di principio basilari**
- **Art. 7 del DPR 122/2009**, Valutazione del comportamento
- **Legge n.71/2017**, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”.
- **M.P.I. 15 marzo 2007** (Nota n. 30 15.03.07: Utilizzo cellulari e sanzioni disciplinari).
- **Art. 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3** (divieto di fumo nei locali di pubblica utilità) e **art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104**, che stabilisce quanto segue: “dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.” quindi **è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole; è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche** nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e’ soggetto alle **sanzioni amministrative pecuniarie** di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni”.
- **Circolare del MIM del 19 dicembre 2022** contenente indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe

Tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengono commesse sia all’interno dell’edificio scolastico sia durante le attività extracurricolari integrative connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse (viaggi, visite guidate, assemblee, conferenze, spettacoli, PCTO, etc....).

Il **procedimento sanzionatorio**, che si uniforma ai principi fondamentali dell’attività amministrativa ed in particolare **al rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza del servizio pubblico**, si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione: superato tale limite temporale, il procedimento è estinto. A tal fine è sempre garantito il diritto di accesso agli atti, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 241/90 e successive integrazioni. Gli organi competenti a disporre le sanzioni (Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, Consiglio d’Istituto) decidono, dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente.

Art. 1 - Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una **formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.**
2. La comunità scolastica promuove la **solidarietà** tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla **riservatezza.**
3. Lo studente ha diritto di **essere informato** sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla **partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.**
5. Lo studente ha inoltre diritto a una **valutazione trasparente e tempestiva**, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. **Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.**
7. Gli studenti hanno diritto alla **libertà di apprendimento** e a tal proposito la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
8. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

Art. 2 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a **frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.**
2. Gli studenti sono tenuti **ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.**
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri **gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della legalità.**
4. Gli studenti sono tenuti **ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto.**
5. Gli studenti sono tenuti a **utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.**
6. Gli studenti **condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.**

Art. 3 - Provvedimenti disciplinari

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono da ritenersi come infrazioni dei doveri degli studenti e come tali sono previsti appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione causata dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente, anche se la riparazione non estingue la mancanza rilevata.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati da Organi Scolastici diversi:

- **dal singolo docente** (sanzioni per infrazioni disciplinari non gravi, quali ammonizione con eventuale nota sul registro, sequestro temporaneo di oggetti o materiali non consentiti o potenzialmente pericolosi).
- **dal Dirigente Scolastico** (per tutte le sanzioni che non comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica).
- **dal Consiglio di classe** (per le sanzioni che comportino un allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni).
- **dal Consiglio d'Istituto** (per le sanzioni che comportino un allontanamento superiore ai quindici giorni e per le sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi).

Nell'irrogare la sanzione bisogna sempre ricordare che:

- **I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- **Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate** alla infrazione disciplinare e **ispirate al principio di gradualità** nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- **La responsabilità disciplinare è personale.**
- **Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.**
- **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.**
- **In nessun caso può essere sanzionata**, né direttamente né indirettamente, **la libera espressione di opinioni** correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
- **Solo le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.**
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 4 - Infrazioni disciplinari non gravi

L'Istituto, per la gradualità delle sanzioni, adotta il seguente criterio:

Criteri e procedimenti				
DOVERE	INFRAZIONE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONI	PROCEDIMENTI
FREQUENZA REGOLARE	<ul style="list-style-type: none"> Ritardi non giustificati e ripetuti, uscite anticipate non motivate, ritardi al rientro dell'intervallo, al cambio dell'ora o durante gli spostamenti ai laboratori, alle palestre etc.; elevato numero di assenze, assenze ingiustificate, assenza di massa, assenze strategiche; allontanamento dall'aula senza autorizzazione del docente; ripetuta mancanza di puntualità nel giustificare le assenze, ripetuta mancanza del materiale scolastico o ripetuta mancata consegna dei lavori assegnati per casa, interventi inopportuni durante le lezioni, interruzioni continue del ritmo delle lezioni. 	Docente D.S.	Ammonizione con eventuale nota sul registro elettronico di classe, da parte del Docente Ammonizione da parte del DS, comunicata per iscritto allo studente ed alla sua famiglia, con nota sul registro elettronico di classe.	Dopo la contestazione della mancanza che il docente fa all'alunno, seguono tre opzioni: a) ammonizione orale, immediata, da parte del docente: l'ammonizione verbale potrà costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta b) ammonizione scritta: nota sul registro elettronico di classe, da parte del docente; nel caso di studente minorenni, il docente avrà cura di informare la famiglia con una comunicazione scritta, debitamente motivata, ai fini degli interventi educativi / correttivi del caso, da adottare nel novero della corresponsabilità educativa. c) il docente segnala l'infrazione al D. S. che convoca lo studente e, preso atto delle sue giustificazioni, stabilisce il tipo di ammonizione (orale o scritta). L'ammonizione da parte del DS, debitamente motivata, viene comunicata per iscritto allo studente e alla sua famiglia, ai fini degli interventi educativi / correttivi del caso, da adottare nel novero della corresponsabilità educativa.
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ul style="list-style-type: none"> Esprimersi in modo maleducato o arrogante; Mancato rispetto del materiale altrui; Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti; violazione delle norme che regolano il parcheggio dei ciclomotori Disturbo della quiete scolastica, soprattutto nelle parti comuni e in biblioteca. 	Docente D.S.	Sanzioni consistenti in interventi educativi di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE	<ul style="list-style-type: none"> Violazioni dei regolamenti dei laboratori, della palestra, degli spazi attrezzati; lanci di oggetti, occupazione di spazi adiacenti alle uscite di sicurezza, sosta lungo le scale antincendio; uso non autorizzato dell'ascensore; 	Docente D.S.		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ul style="list-style-type: none"> Abbandono di rifiuti negli ambienti scolastici; leggere incisione di banchi e porte, scritte su muri, porte e banchi, danneggiamenti lievi delle attrezzature di laboratori e dei sussidi didattici della scuola o dei compagni. 	Docente D.S.		

Nota: È vietata l'esclusione temporanea dalla classe dell'alunno, con permanenza nei corridoi o nella scuola; solo in casi eccezionali gli alunni possono essere allontanati dall'aula e, precisamente, a seguito di gravi o reiterate infrazioni disciplinari da loro commesse. I docenti in questo caso dovranno affidare la classe alla vigilanza momentanea dei collaboratori scolastici e con gli allievi meritevoli dell'allontanamento, portare gli eventi urgentemente all'attenzione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori.

Art. 5 - Infrazioni disciplinari non gravi, con refusione del danno

L'Istituto, per la gradualità delle sanzioni, adotta il seguente criterio:

Criteri e procedimenti				
DOVERI	INFRAZIONE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONI	PROCEDIMENTI
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE	<ul style="list-style-type: none"> Infrazione sul divieto di fumare all'interno della scuola, durante le esercitazioni scolastiche all'aperto, all'interno dei mezzi di trasporto o nei locali esterni alla scuola, durante le visite guidate o i viaggi di istruzione; Infrazione sul divieto di uso dei cellulari. 	Dirigente Scolastico	Art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (divieto di fumo nei locali di pubblica utilità) e art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce che <u>è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole; è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni</u> .	Il docente, o altra persona che assiste all'infrazione, riferisce al Dirigente Scolastico che, accertata l'infrazione tramite una breve istruttoria, applica lui stesso o un suo delegato pro - tempore la soluzione pecuniaria, la cui entità è prevista dalla normativa vigente e la notifica all'alunno, se maggiorenne, oppure convoca per la notifica i genitori dello stesso, se minorenni. Le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate al finanziamento di azioni atte all'educazione alla legalità e per il diritto allo studio degli alunni diversamente abili o di tutti gli alunni dell'Istituto.
RISPETTO DELLE STRUTTURE DELLE ATTREZZATURE E DEI SUSSIDI DIDATTICI	<ul style="list-style-type: none"> Danneggiamenti di strutture o attrezzature, di proprietà della scuola; Furto o danneggiamento di sussidi didattici della scuola o di proprietà dei compagni, di valore non superiore a 50,00 €; 	Dirigente Scolastico e Consiglio d'Istituto Consiglio di Classe	Alle sanzioni disciplinari di cui all'art.9, comma d, per il mancato rispetto delle strutture e delle attrezzature, potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.	Il docente, o altra persona che assiste all'infrazione, riferisce al D.S., che, oltre a comminare le adeguate sanzioni disciplinari , redige una relazione scritta estimativa in merito all'entità del danno, da sottoporre al parere del Consiglio di Istituto, che discuterà le procedure e le modalità di emissione della sanzione economica ed eventualmente le sanzioni ulteriori per chi non ottempera al pagamento della multa. Le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso delle spese, sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia. Nell'ipotesi di aumento della sanzione pecuniaria, i fondi raccolti con queste modalità possono essere messi a disposizione del Consiglio di Istituto con il vincolo di spenderli per il diritto allo studio degli alunni diversamente abili o di tutti gli alunni dell'Istituto. Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento. Nel caso si accerti che la classe risulti estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento: qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio; se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna , il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica.

Art. 6 - Infrazioni disciplinari gravi

L'Istituto, per la gradualità delle sanzioni, adotta il seguente criterio:

Criteri e procedimenti				
DOVERI	INFRAZIONI	ORGANO COMPETENTE	SANZIONI	PROCEDIMENTI
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ul style="list-style-type: none"> • Reiterate infrazioni non gravi; • accumulo di più note disciplinari per atteggiamenti non consoni al corretto dialogo didattico • uso di linguaggio verbale o gestuale offensivo nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, dei Docenti, degli Esperti esterni, del personale della scuola o dei propri compagni • ingiuriare e/o offendere • blasfemia • propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti delle persone • manifestazioni e/o atteggiamenti ed espressioni che manchino di rispetto a religioni, culture, caratteristiche etniche o individuali di docenti, di compagni o di personale interno ed esterno alla scuola; • molestie sessuali • ricorso alla violenza all'interno di una discussione e/o atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui • furto. <p>Atti di bullismo e di cyber bullismo (*)</p>	Consiglio di Classe	<p>Dopo la contestazione della mancanza all'alunno, seguono due opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività obbligatoria a favore della comunità scolastica. - allontanamento dalla scuola per un periodo compreso tra uno e cinque giorni; per la seconda reiterazione per un periodo compreso tra sei e dieci giorni, per la terza, per un periodo compreso tra undici e quindici giorni.; 	<p>Il Dirigente Scolastico, informato dei fatti accaduti dal Coordinatore di Classe e/o da un Docente delegato del DS e/o da altro personale della scuola, dopo aver acquisito tutti i dati da lui ritenuti necessari, convoca l'alunno per contestare i fatti e invitarlo ad esporre le proprie ragioni, anche per iscritto. Nel caso in cui il Dirigente Scolastico accerti, tramite istruttoria, la gravità dell'infrazione e l'esistenza degli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalle lezioni, può in casi di comprovati reati o pericolo per l'incolumità delle persone, allontanare dalle lezioni immediatamente l'alunno, prima ancora della delibera del Consiglio di classe; informare il Coordinatore della classe e la famiglia dello studente che ha commesso l'infrazione, convocare il Consiglio di Classe straordinario allargato, ivi compresi l'alunno interessato e la sua famiglia, per valutare e deliberare la proposta dell'entità della sanzione definitiva, che può consistere in un'attività rieducativa a scopi sociali o nell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.</p>
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	<ul style="list-style-type: none"> • Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate • comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza propria ed altrui e/o che contrastino con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di tutela della salute e della privacy • danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili della palestra)etc.... • violazione delle norme di sicurezza • introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe <u>per uso personale</u> • allontanamento arbitrario dalla scuola • atti o comportamenti deferibili all'autorità giudiziaria 	Consiglio di Classe e Consiglio Istituto		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ul style="list-style-type: none"> • Reiterate infrazioni non gravi • atti vandalici con danneggiamento di attrezzature didattiche e strumentazione tecnologica, di beni mobili o immobili appartenenti al patrimonio pubblico, al personale interno o esterno • furti a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale interno ed esterno, degli utenti in generale 	Consiglio di Classe e Consiglio Istituto		

*vedi: art. 8 del presente regolamento e "Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo" d'Istituto"

Art. 7 - Infrazioni disciplinari molto gravi

L'Istituto, per la gradualità delle sanzioni, adotta il seguente criterio:

Criteri e procedimenti				
DOVERI	INFRAZIONI	ORGANO COMPETENTE	SANZIONI	PROCEDIMENTI
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ul style="list-style-type: none"> • Reiterate infrazioni gravi; • ricorso alla violenza fisica che causano gravi conseguenze per l'incolumità altrui; • percosse • reati sessuali • comportamenti tali da creare concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio o allagamento) • Atti di bullismo o di cyber bullismo molto gravi (*) 	Consiglio di Classe e Consiglio di Istituto	<p>Provvedimenti disciplinari: escludendo ovviamente le infrazioni talmente gravi che possano vietare la frequenza anche fino alla fine dell'anno scolastico, dopo la contestazione della mancanza all'alunno, seguono tre opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni - allontanamento dalle lezioni fino alla fine dell'anno scolastico con la computabilità ai fini del superamento dell'orario minimo di frequenza/con la non computabilità ai fini del superamento dell'orario minimo di frequenza - allontanamento dalle lezioni fino alla fine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, se l'allievo frequenta il quinto anno 	<p>Il Dirigente Scolastico, informato dei fatti accaduti dal Coordinatore di Classe e/o da un Docente delegato del DS e/o da altro personale della scuola, dopo aver acquisito tutti i dati da lui ritenuti necessari, convoca l'alunno per contestare i fatti e invitarlo ad esporre le proprie ragioni, anche per iscritto. Nel caso in cui il Dirigente Scolastico accerti, tramite istruttoria, la gravità dell'infrazione e l'esistenza degli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalle lezioni, può in casi di comprovati reati o pericolo per l'incolumità delle persone, allontanare dalle lezioni immediatamente l'alunno, prima ancora della delibera del Consiglio di classe; informare il Coordinatore della classe e la famiglia dello studente che ha commesso l'infrazione, convocare il Consiglio di Classe straordinario allargato, ivi compresi l'alunno interessato e la sua famiglia, per valutare e deliberare la proposta dell'entità della sanzione definitiva che può consistere in un'attività rieducativa a scopi sociali o nell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. Se il C.d.C. dovesse ritenere l'infrazione talmente grave da richiedere una sanzione che preveda un allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni, dovrà deliberare di mandare al Consiglio d'Istituto l'irrogazione della sanzione.</p>
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	<ul style="list-style-type: none"> • Infrazioni gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate • gravi violazioni delle norme di sicurezza • introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe <u>per spaccio e/o istigazione all'uso nei confronti dei compagni/allievi dell'istituto</u> • allontanamento arbitrario dalla scuola <u>per atti o comportamenti deferibili all'autorità giudiziaria</u> 	Consiglio di Classe e Consiglio Istituto		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ul style="list-style-type: none"> • Reiterate infrazioni gravi • Gravi atti vandalici 	Consiglio di Classe e Consiglio Istituto		

*vedi: art. 8 del presente regolamento e "Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo" d'Istituto"

Art. 8 – Atti di bullismo e di cyberbullismo

Per la trattazione dei fenomeni si rimanda al “**Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo**” d’Istituto. La legge 29 maggio 2017, n. 71 recita:

art.1.1 La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

art.1.2 Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

PREMESSO che l’Istituto considera come inaccettabili i comportamenti che non riconoscono la dignità della persona, che portano all’isolamento, alla discriminazione, alla prevaricazione, alla violenza fisica e psicologica, nonché i comportamenti che generano una scarsa tolleranza, il rifiuto di chi è diverso per etnia, religione, caratteristiche psico-fisiche, genere, identità di genere, orientamento sessuale e particolari realtà familiari,

TUTTI GLI ATTI DI BULLISMO E DI CYBER BULLISMO SONO INTESI COME INFRAZIONI GRAVI E MOLTO GRAVI.

Di conseguenza, dopo la contestazione dell’infrazione all’alunno, sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni con o senza l’obbligo della frequenza in istituto
- attività obbligatoria a favore della comunità scolastica
- allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni
- esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi

Si precisa anche che:

- **Il minore di 14 anni non è mai imputabile;** se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio
- **Il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile,** se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere
- **è possibile ricorrere all’ ammonimento,** che è uno strumento di prevenzione, volto ad evitare il coinvolgimento del minore, in procedimenti penali, sia quale autore del reato, sia quale vittima, soltanto nel caso in cui non vi siano reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di **ingiuria** (reato depenalizzato), **diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti di un altro minorenne.** L’istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne, autore di atti di cyber bullismo, va rivolta al Questore e può essere presentata ad un qualsiasi ufficio di Polizia, deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali *allegati comprovanti quanto esposto.* Se l’istanza è ritenuta fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi, il Questore convoca il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale; procede quindi ad ammonire oralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.

Al contempo sono passibili di sanzioni anche:

- **i supporter passivi**
- **l’osservatore o lo spettatore disimpegnato, per semplice indifferenza**

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi, da non confondere con semplici giochi o ragazzate. **Per poter connotare un comportamento come atto di bullismo,** in esso si devono riscontrare:

- **intenzionalità:** il bullo agisce intenzionalmente al fine di acquisire vantaggi di varia natura, siano essi materiali o semplici gratificazioni personali
- **pianificazione:** il bullo non colpisce a caso, ma sceglie la vittima e pianifica il suo agire
- **persistenza nel tempo:** il bullo reitera le azioni nel tempo, per settimane, mesi o anni
- **asimmetria nella relazione:** Il bullo, percependosi come essere superiore, sceglie la vittima che, isolata, vive in uno stato di impotenza e di impossibilità di fuga dalla situazione vissuta
- **paura:** la vittima è isolata e ha paura di denunciare ciò che accade perché teme vendette e ritorsioni

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: **la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;** l’intenzione **di nuocere;** l’isolamento **della vittima.**

Elementi che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

- **anonimato:** il bullo, utilizzando account falsi, è anonimo, o per lo meno si ritiene tale, e di conseguenza si sente al sicuro, convinto di non poter essere individuato
- **assenza di relazione tra vittima e bullo:** difficilmente la vittima individua il suo persecutore se non chiede aiuto agli adulti di riferimento
- **mancanza di feedback emotivo:** il cyber bullo non percepisce la sofferenza provocata e di conseguenza non si ritiene responsabile del male prodotto
- **spettatori infiniti:** poiché ciò che viene immesso in rete raggiunge potenzialmente tutti ed è “per sempre”, la platea si può ampliare all’infinito.

Alcune azioni che rientrano nel Cyber bullismo:

- **Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione:** insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall’attività on line.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

Procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo

Quando il personale scolastico o le famiglie vengono a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyber bullismo, utilizzando un apposito modulo, informano immediatamente il Dirigente Scolastico.

- Se i fenomeni di bullismo e cyber bullismo si configurano come veri e propri reati, il D.S. denuncia tempestivamente i fatti all'autorità giudiziaria.

In ogni caso il D. S. attiva le seguenti fasi di procedura:

Fase A: analisi e valutazione dei fatti

Soggetti responsabili: Coordinatore di classe/Insegnante di Classe e Referente Bullismo / Cyber bullismo

- **Analisi dei fatti denunciati attraverso la raccolta di informazioni, di prove e di documenti sull'accaduto:** attraverso interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti, quando è successo, dove. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi, mentre è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni

Fase B: risultati sui fatti oggetto dell’indagine

- Se i fatti si ritengono confermati, il che avviene solo se esistono prove oggettive, segue la fase C; altrimenti, in assenza di prove certe, non si ritiene di intervenire, o se i fatti non sono configurabili come atti di bullismo o di cyberbullismo, si interviene con le modalità previste agli artt. 9,10,11 e 12 del previsto Regolamento.

Fase C: azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima
- comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell’affrontare la situazione segnalata
- Comunicazione ai genitori del bullo / cyber bullo (convocazione) e lettera di comunicazione formale all’alunno ed ai genitori del bullo / cyber bullo
- Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe
- Valutazione di un intervento personalizzato che abbia come obiettivo lo sviluppo dell’autocontrollo, l’evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - a) sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche
 - b) imposizione al bullo / cyber bullo di svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia
 - c) eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su)
 - d) nel caso in cui la famiglia non collabori o giustifichi o mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Fase D: percorso educativo e monitoraggio

Nella consapevolezza che il recupero dei “bulli” può avvenire solo attraverso l’intervento educativo sinergico dei soggetti preposti alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola, istituzioni, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo coinvolti;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei confronti del cyber bullo, sia nei confronti della vittima

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Pur convinti che qualsiasi intervento educativo debba mirare all’inclusione, **si prevedono per atti di bullismo e di cyber bullismo accertati sempre l’allontanamento temporaneo dall’Istituto.**

L'Istituto, per la gradualità delle sanzioni, adotta il seguente criterio:

SANZIONE	INFRAZIONI	ORGANO COMPETENTE
AMMONIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ingiuria diffamazione, minaccia trattamento illecito dei dati personali 	Questore
<p>A secondo della gravità delle azioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni con o senza l'obbligo della frequenza in istituto attività obbligatoria a favore della comunità scolastica allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi 	<ul style="list-style-type: none"> Insulti, offese con soprannomi, prese in giro spesso legate all'aspetto fisico Litigi o Flaming Molestie e Harassment Messaggi on line violenti e volgari e Cyberstalking Denigrazione, voci diffamatorie e false accuse Publicazioni sui social network di commenti per danneggiare la reputazione della vittima o Outing estorto Esclusioni, escludere deliberatamente una persona da un gruppo online, come una lista di amici, per ferirla. Violenza privata, lesioni personali Piccoli furti Aggressioni e/o giochi violenti Percosse Estorsione Danneggiamento di cose altrui Sexting, Inviare messaggi a sfondo sessuale Fake, alterare in modo significativo la propria identità on-line TRICKERY e OUTING, ovvero rivelazioni e inganno: spingere con l'inganno qualcuno a rivelare segreti o informazioni imbarazzanti e poi condividerle online. 	<p>CONSIGLIO DI CLASSE</p> <p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>
<p>A secondo della gravità delle azioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni con o senza l'obbligo della frequenza in istituto attività obbligatoria a favore della comunità scolastica allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi 	<ul style="list-style-type: none"> L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy L'alunno utilizza termini lesivi della dignità altrui, tende a colpire volutamente alcuni individui. Tali comportamenti vengono diffusi tramite social. L'alunno danneggia volontariamente strutture, attrezzature e beni della scuola (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne...) Le infrazioni vengono diffuse e condivise attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc. ... 	<p>CONSIGLIO DI CLASSE</p> <p>CONSIGLIO D'ISTITUTO</p>

Qualora questi provvedimenti disciplinari si rendano necessari per la gravità delle azioni, per principio educativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti, devono essere comunque tesi a ripristinare comportamenti corretti all'interno dell'istituto "attraverso attività di natura sociale e culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica" quali:

- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...)
- Relazione informativa rivolta alla classe, relativa ai percorsi di approfondimento svolti
- Partecipazione guidata, insieme alla Referente d'Istituto, all'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine, attività progettuali ecc.
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica
- Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola
- Obbligo alla frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.

Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni o di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C. d. C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti esterni. Come infrazioni che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, rimangono valide le eventuali impugnazioni all'O. G. dell'Istituto, ulteriore impugnazione all'O. G. Regionale e la possibilità della Conciliazione.

Art.9 - Chiarimenti procedurali

Il **Dirigente Scolastico**, informato dei fatti accaduti dal Coordinatore di Classe e/o **da un Docente delegato del DS** e/o da altro personale della scuola, dopo aver acquisito tutti i dati ritenuti necessari, convoca l'alunno per **contestare i fatti**, invitandolo ad esporre le proprie ragioni anche per **iscritto**. Quindi telefonicamente informa la famiglia e le inoltra formale invito a presenziare alla seduta del Consiglio di Classe straordinario, appositamente convocato per erogare la sanzione disciplinare. Inoltre, informa la famiglia circa la possibilità di essere sentiti con o senza la presenza del figlio prima della seduta del C.d. C. Alla comunicazione verbale dovrà comunque seguire una formale notifica scritta indirizzata ad entrambi e fatta pervenire **a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno**, tranne nel caso in cui la famiglia disponga di una casella di posta elettronica certificata (pec), comunicando **la designazione della persona incaricata per il trattamento dei dati personali**. Nel caso in cui il **Dirigente Scolastico** accerti, tramite istruttoria, la gravità dell'infrazione e l'esistenza degli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalle lezioni, **può** in casi di comprovati reati o pericolo per l'incolumità delle persone, **allontanare dalle lezioni immediatamente l'alunno, prima ancora della delibera del Consiglio di classe**; informare il Coordinatore della classe e la famiglia dello studente che ha commesso l'infrazione, convocare il Consiglio di Classe straordinario allargato, ivi compresi l'alunno interessato e la sua famiglia, per valutare e deliberare la proposta dell'entità della sanzione definitiva.

Conciliazione

Fino a 72 ore prima della seduta del Consiglio di classe, e quindi **solo in caso di una sanzione che preveda un allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni**, lo studente può chiedere il rito della conciliazione, mentre **non possono chiederla gli studenti che ne abbiano già usufruito**. Nel caso di studente minorenni, il rito della conciliazione deve essere richiesto dalla famiglia. Il D. S., acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, coadiuvato dagli stessi colleghi della classe. **L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di Classe e la possibilità di impugnazione**. Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente scolastico, con annotazione sul Registro di classe.

Convocazione straordinaria del C.d.C.

Il **Dirigente Scolastico** convoca il Consiglio di Classe, **allargato a tutte le sue componenti**, con gli alunni direttamente interessati e le rispettive famiglie, ai sensi della nota MIUR n. 3602 del 31/07/2008. Si precisa che per il C. d. C. non è richiesto il collegio perfetto. Nell'eventualità che i **fatti vedano come protagonisti alunni appartenenti a classi diverse**, è consentita la convocazione dei Consigli di Classe, **in seduta congiunta**, per la partecipazione alla sola prima parte del procedimento (fase dibattimentale con contestazione agli alunni delle mancanze e relativo contraddittorio), mentre per la delibera delle decisioni da prendere, ogni Consiglio di Classe si deve riunire e deliberare, in seduta disgiunta dagli altri C. d. C., ognuno per i propri allievi. Il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato in forma scritta, aprirà la seduta **nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi quella degli studenti e quella dei genitori**, oltre all'alunno interessato e ai suoi genitori. **L'alunno ha diritto a partecipare, può avvalersi di testimoni a suo favore** ed è chiamato ad esporre le sue ragioni, oppure, se lo preferisce, presentare una relazione scritta, anche sostitutiva della sua presenza, ragioni che vengono acquisite agli atti quali ulteriori elementi per la decisione da prendere. Per la validità della seduta, come **quorum**, si intende la maggioranza degli aventi diritto (metà più uno). In questa prima fase il **Dirigente Scolastico o un suo delegato** espongono i dati ed i fatti acquisiti nella fase istruttoria, a cui fa seguito un ampio dibattito (contraddittorio) al quale possono partecipare tutti i convocati C.d.C. Tutti gli interventi vengono verbalizzati dal docente che funge da Segretario. Esaurito il dibattito, il Cdc continua in modalità deliberativa. In questa fase alla seduta non possono partecipare i membri in conflitto di interesse. Pertanto a **tale fase l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi**. Se invece uno dei Genitori o l'alunno che fanno parte dell'Organo che irroga la sanzione è direttamente interessato al procedimento, partecipando si deve astenersi nella votazione per evitare il reato di abuso d'ufficio. Il C. d. C. delibera anche in assenza dello studente interessato e/o dei suoi genitori e della predetta relazione scritta, **purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione**. Affinché la **delibera sia valida**, questa deve essere votata dalla maggioranza; inoltre in sede di votazione non è consentita l'astensione, fatta eccezione per il caso sopra riportato, e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Una volta che la decisione sia stata assunta, assume il carattere di **collegialità**. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola; **il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla sua conclusione**. Il D. S., a fronte di casi particolarmente complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può **eccezionalmente** disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, preferibilmente il successivo, compatibilmente con le cause che hanno causato la sospensione, avendo sempre cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

Nel caso in cui il C. d. C., ritenga l'infrazione talmente grave da richiedere una sanzione che preveda **un allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni, dovrà deliberare** di demandare al Consiglio d'Istituto l'irrogazione della sanzione, perché di sua competenza, e darà mandato al Dirigente Scolastico di emettere un dispositivo di deferimento con protocollo riservato, indirizzato al Presidente del C. I., all'alunno e alla sua Famiglia e di avviare la procedura d'urgenza, **con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti**, per una **Convocazione straordinaria del Consiglio d'Istituto**, ai fini della definizione della sanzione. Il Coordinatore di Classe, coadiuvato dagli altri colleghi della classe, avrà cura di redigere una relazione dettagliata in cui saranno specificati e narrati in maniera puntuale e precisa i fatti che hanno portato il C.d.C. alla suddetta delibera.

Convocazione straordinaria del C.d.I.

Solo per infrazioni palesemente molto gravi, così ritenuti dal Regolamento di Disciplina d'Istituto e a cui corrisponde come sanzione un allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni, **il DS può convocare direttamente il Consiglio d'Istituto, senza aver convocato prima il Consiglio di Classe**.

Il Consiglio di Istituto è presieduto dal Presidente del Consiglio di Istituto. Per la definizione delle sanzioni, anche al fine di permettere ai membri che compongono il Consiglio una serena e completa valutazione della gravità dei fatti, è opportuno che l'audizione dell'alunno e della famiglia avvenga in loro presenza. L'applicazione della sanzione disciplinare non dovrà mai essere condizionata dalla cosiddetta **pregiudiziale penale** e cioè dall'accertamento del reato da parte dell'autorità giudiziaria poiché azione penale e azione disciplinare perseguono finalità differenti ed autonome e quindi spetta all'organo disciplinare verificare, nell'ambito delle sue competenze e per le finalità sue proprie, quanto indicato all'art.4 comma 9 del DPR249/1998, ossia se i fatti verificatisi possano integrare gli estremi del reato e quale ne sia la gravità per procedere all'irrogazione della sanzione; in particolare, in presenza di infrazioni che rientrino nelle sanzioni previste nei commi 9 e 9 bis dell'art. 4 del DPR249/1998.

Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni o di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C. d. C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti esterni o qualsiasi altra attività programmata all'esterno dell'istituto.

Modalità di comunicazione delle decisioni adottate dal Cdc

Le sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalle lezioni o risarcimento del danno sono comunicate alle famiglie dal Dirigente Scolastico, **a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno**, tranne nel caso in cui la famiglia disponga di una casella di posta elettronica certificata (pec). Nella comunicazione scritta alle famiglie dovranno essere specificati i comportamenti e i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento d'Istituto violate, la natura del provvedimento irrogato, la durata e la decorrenza della sanzione. (*Tar Lombardia, sent. n.1418/2014 del 04/06/2014*). Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua un'attività alternativa. Inoltre, poiché ai fini della validità dell'anno scolastico, quindi per poter essere scrutinati, per l'ammissione sia alla classe successiva che agli esami, gli studenti della scuola secondaria devono aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, escluse le deroghe stabilite dal **Collegio Docenti**, fermo restando che il Consiglio di Classe sia in possesso degli elementi necessari alla valutazione, **le assenze dovute alla sospensione dalle lezioni per motivi disciplinari si sommano a tutte le altre assenze e incidono sul computo relativo alla frequenza dei tre quarti del monte ore personalizzato**. **Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio (circolare Miur del 4 luglio del 2008)**. Durante il suddetto periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

La comunicazione della sanzione, in forma scritta, deve avvenire entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti. Il provvedimento finale deve contenere la formula espressa di possibilità, per la famiglia, di ricorrere all'**Organo di Garanzia d'Istituto**.

Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa che consiste nello svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica. **Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia**. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal D. S., sentito il parere del Consiglio di Classe. Nel caso in cui le attività alternative alla sanzione comportino comunque assenza dalle lezioni, o l'allontanamento è senza obbligo di frequenza, è bene esplicitare con quali modalità verrà mantenuto, durante tale periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Se l'allontanamento invece è con obbligo di frequenza, gli studenti frequenteranno le lezioni ma, con modalità, di volta in volta concordate con l'allievo e con le famiglie e possibilmente in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio: pulizia dei banchi nelle varie aule della scuola, delle attrezzature delle aule di informatica, dei cortili esterni della scuola, attività di ricerca, produzione di elaborati o altre composizioni che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di elaborazione critica degli episodi verificatisi nella

scuola, attività di segreteria, riordino di cataloghi e archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, semplici compiti esecutivi da svolgere in biblioteca, segreteria, etc. , altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe, dallo studente interessato dal provvedimento e/o i suoi genitori per i minorenni.

L'opzione per l'attività alternativa comporta l'esclusione **della possibilità di impugnare la sanzione e tale attività** sarà svolta con modalità di volta in volta prestabilite dalla scuola e dall'allievo e/o la sua famiglia a **decorrere dal sesto giorno successivo al ricevimento della presente notifica.**

Eventuali impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, **entro 5 giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, all'**Organo di Garanzia interno**. L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, che svolge le funzioni di segretario, da un genitore e da uno studente, entrambi designati dal Consiglio d'Istituto. In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti. Questi sono individuati tra i docenti, genitori e studenti presenti nel Consiglio d'Istituto. Nel caso di conflitto d'interesse, subentra sempre il membro supplente. Il ricorso va inoltrato al suo Presidente, il **D. S.**, che provvederà alla sua convocazione. **Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia**, che potrebbe anche decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. L'O. G. è **tenuto ad esprimersi entro dieci giorni, confermando, modificando o respingendo la sanzione.** L'esito del ricorso va comunicato in forma scritta all'interessato. A parità di voti è decisivo il voto del Presidente. L'Organo di Garanzia interno è competente per le seguenti materie:

- esami di ricorsi avverso le sanzioni di competenza del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe
- conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento sollevati dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse
- conflitti che sorgano all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e successive modifiche

L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utili alla scuola. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, tramite comunicazione scritta. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata a mano all'alunno, se maggiorenne, o con raccomandata A/R

Ulteriore fase di impugnazione

Contro la delibera dell'Organo di Garanzia interno è ammesso ricorso, da parte degli studenti interessati o di chiunque vi abbia interesse, all' **ORGANO DI GARANZIA REGIONALE.**

*La decisione è assunta previo parere vincolante di un **organo di garanzia regionale** composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore, designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale o da un suo delegato. **L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ciascun Ufficio Scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso"** (art.5 dello statuto delle studentesse e degli studenti).*

Art. 10 – Pubblicità e norme finali

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del **Regolamento Generale d'Istituto**. Eventuali rettifiche al presente Regolamento potranno essere proposte da un qualsiasi membro del Consiglio di Istituto che ne faccia motivata richiesta al D.S., anche su indicazioni provenienti dalle varie componenti. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito dell'Istituto, con l'obbligo di informare gli studenti ogni volta che il Consiglio di Istituto vi abbia apportato modifiche.

Il Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 29/11/2019, con delibera n. 18.